SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 febbraio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Corte suprema di cassazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2017.

Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»), e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 73, terzo comma, di detto decreto n. 633 del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2016, che prevedeva disposizioni di semplificazione per l'effettuazione dei versamenti da parte degli enti e società facenti parte di gruppi aziendali, c.d. regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, che prevede disposizioni di attuazione del regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto l'art. 1, comma 27, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha sostituito l'art. 73, terzo comma, del decreto n. 633 del 1972 con effetto dal 1° gennaio 2017, prevedendo una maggiore semplificazione per il regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto l'art. 1, comma 28, della citata legge n. 232 del 2016, che ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un adeguamento delle vigenti disposizioni attuative alle modificazioni apportate all'art. 73 del decreto n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, primo comma, le parole «di cui agli articoli 27, 33, lettera *a)* e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed all'articolo»;

b) all'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente «Gli enti e le società controllanti, che si siano avvalsi della facoltà di cui al primo comma, devono effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, nonché quelli di cui agli articoli 6 e 7 comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, al netto delle eccedenze a credito di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) all'art. 1, il terzo comma è abrogato;

d) all'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente decreto si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.»;

e) l'art. 3 è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura prevista dal presente decreto con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Dalla dichiarazione dell'ente o società controllante devono risultare:

a) il numero di partita IVA delle società controllate;

b) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata;

c) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate;

d) la rinuncia della società controllante nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.»;

f) all'art. 4, secondo comma, le parole «del terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2»;

g) all'art. 4, terzo comma, le parole «giorno 5», ovunque ricorrano, e «giorno 22» sono sostituite dalle parole «giorno 16»;

h) all'art. 4, il quarto comma è abrogato.

i) all'art. 5, primo comma, il primo periodo è soppresso;

l) all'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante deve riportare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile che ne risulta.»;

m) all'art. 5, terzo comma, le parole «rimborsata o computata in detrazione» sono sostituite dalle seguenti «rimborsata, computata in detrazione o utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;

n) all'art. 6, terzo comma, primo periodo, le parole «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 3, 4, 5 e 6» e nel terzo periodo le parole «all'ufficio» sono soppresse.

Art. 2.

Efficacia e regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dall'anno 2017.

2. Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate.

3. L'ente o la società controllante che intende continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 73, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera *b)* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunica l'esercizio congiunto dell'opzione secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

17A01374

DECRETO 21 febbraio 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a € 27.571 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 agosto 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 febbraio 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A01534

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 febbraio 2017.

Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2016/2334/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

Viste le «Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con le deliberazioni della giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409, modificata con deliberazione del 29 settembre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

Viste le deliberazioni della giunta regionale del Piemonte, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 e 2 del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina e continentale;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 57 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con lettera a firma Presidente della giunta regionale del Piemonte prot. n. 555/A12PRE del 13 gennaio 2017,

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 14 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1110008	Madonna della Neve sul Monte Lera	62	DGR 32-3389 del 30-5-2016
B	IT1110048	Grotta del Pugnetto	19	
B	IT1130002	Val Sessera	10787	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1140006	Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola	746	
B	IT1140007	Boleto - M.te Avigno	390	

B	IT1160016	Stazione di muschi calcarizzanti - C.ba Seviana e C.ba Barmarossa	1,61	DGR 31-3388 del 30-5-2016
B	IT1160017	Stazione di Linum narbonense	8,28	
B	IT1160018	Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale	727	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1160020	Bosco di Bagnasco	381	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea	2940	
B	IT1160035	M. Antoroto	863	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1160037	Grotta di Rio Martino	0,3	DGR 21-3222 del 2-5-2016
B	IT1160040	Stazioni di Euphorbia valliniana	207	DGR 29-3572 del 4-7-2016
C	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè	7232	DGR 21-3222 del 2-5-2016

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 43 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione
B	IT1110004	Stupinigi	1731	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1110005	Vauda	2654	
B	IT1110014	Stura di Lanzo	688	
B	IT1110015	Confluenza Po - Pellice	146	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1110016	Confluenza Po - Maira	178	DGR 24-4043 del 10-10-2016
C	IT1110017	Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna)	164	
C	IT1110018	Confluenza Po - Orco - Malone	312	
C	IT1110019	Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)	1574	DGR 31-3388 del 30-5-2016
C	IT1110024	Lanca di San Michele	228	DGR 29-3572 del 4-7-2016
C	IT1110025	Po morto di Carignano	503	DGR 31-3388 del 30-5-2016
B	IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice	283	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1110035	Stagni di Poirino - Favari	1844	
B	IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)	1876	
B	IT1110050	Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po)	414	
B	IT1110051	Peschiere e Laghi di Pralormo	141	
B	IT1110061	Lago di Maglione	17	DGR 21-3222 del 2-5-2016
B	IT1110062	Stagno Interrato di Settimo Rottaro	22	
B	IT1110063	Boschi e Paludi di Bellavista	95	
B	IT1110064	Palude di Romano Canavese	35	
B	IT1110079	La Mandria	3379	DGR 24-4043 del 10-10-2016
C	IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino	1075	
B	IT1120004	Baraggia di Rovasenda	1178	
C	IT1120005	Garzaia di Carisio	103	DGR 21-3222 del 2-5-2016
B	IT1120007	Palude di S. Genuario	426	DGR. 31-3388 del 30-5-2016
C	IT1120008	Fontana Gigante (Tricerro)	311	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1120023	Isola di Santa Maria	721	DGR 21-3222 del 2-5-2016
B	IT1130001	La Bessa	734	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1130003	Baraggia di Candelo	604	
C	IT1150004	Canneti di Dormelletto	153	DGR. 31-3388 del 30-5-2016
B	IT1150007	Baraggia di Piano Rosa	1194	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1150008	Baraggia di Bellinzago	119	DGR. 31-3388 del 30-5-2016
C	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo	299	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1160009	Confluenza Po - Bronda	136	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1160011	Parco di Racconigi e Boschi lungo il Torrente Maira	326	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1160012	Boschi e Rocche del Roero	1704	DGR 29-3572 del 4-7-2016
B	IT1160013	Confluenza Po - Varaita	171	

B	IT1170002	Valmanera	2190	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1170003	Stagni di Belangero (Asti)	591	
B	IT1170005	Verneto di Rocchetta Tanaro	10	DGR 21-3222 del 2-5-2016
C	IT1180002	Torrente Orba	506	DGR 24-4043 del 10-10-2016
B	IT1180005	Ghiaia Grande (Fiume Po)	462	DGR 21-3222 del 2-5-2016
B	IT1180011	Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna	5993	
B	IT1180027	Confluenza Po - Sesia - Tanaro	4061	

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, oltre quelli di cui alla deliberazione della giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modifiche ed integrazioni, già operativi;

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede all'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. La Regione provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Piemonte e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A01348

DECRETO 3 febbraio 2017.

Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 «Testo unico Governo del territorio e materie correlate»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 139 del 4 febbraio 2005, recante «Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 356 del 23 marzo 2015, «Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito di importanza comunitaria/Zona protezione speciale (SIC/ZPS) IT5210071 «Monti Sibillini (versante umbro)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 161 dell'8 febbraio 2010, recante «Piani di gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 123 del 20 marzo 2013, «Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di gestione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 Monti Sibillini»;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini n. 19 del 4 luglio 2016, di adozione definitiva delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o per le parti ricadenti all'interno del territorio del parco;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura

2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e dell'ente gestore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del SIC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro) della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Umbria con delibera della giunta regionale n. 1438 del 5 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale il SIC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro) insistente nel territorio della Regione Umbria, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
C	IT5210071	Monti Sibillini (versante umbro)	17932

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. n. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli individuati nella deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 123 del 20 febbraio 2013 e nella deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini n. 19 del 4 luglio 2016, entrambe già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede in accordo con l'ente gestore ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Umbria. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A01350

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 gennaio 2017.

Approvazione del modello di certificazione da presentare da parte degli enti locali per i mutui contratti nel 2016.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2016;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il Credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2016 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2016 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2016

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE PROV. CODICE ENTE

PAG. 1

C

AP

TIPO FRONT

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a.......... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2016 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO MS1		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO					
d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b	3		4	25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2016 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO MS2		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2	21	24	
b)	3	4	25	26	
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2	21	24	
b)	3	4	25	26	
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2	21	24	
b)	3	4	25	26	
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2016
RIEPILOGO TOTALI

PAG.		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TIPO	TOT		C / AP / CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale complessivo (A+B+C)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

17A01377

DECRETO 14 febbraio 2017.

Certificato per l'ottenimento di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del richiamato decreto-legge n. 113/2016 che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo»;

Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;

Ritenuto che per l'anno 2017 i comuni che hanno trasmesso la certificazione approvata con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016 hanno la facoltà di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra l'80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo;

Ritenuto, altresì, che per l'anno 2017 i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonché fissare le modalità per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per la concessione, per l'anno 2017, di un contributo erariale a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017 di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, che obbligano i medesimi comuni a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, e delle quote di trasferimento per l'anno 2016 non assegnate a seguito del riparto proporzionale operato sul medesimo contributo per insufficienza dei fondi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2017 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017 di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, Sono, altresì, legittimati, alla trasmissione del modello i comuni che hanno trasmesso la certificazione approvata con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, per la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra l'80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. I comuni devono compilare la richiesta facoltativa — esclusivamente con metodologia informatica — avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della Finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche

1. La richiesta, secondo il modello di cui all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale della Finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.

2. L'accesso all'area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. Centrale della Finanza Locale».

3. Il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.

4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

5. È data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, nel menù di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

Roma, 14 febbraio 2017

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

COMUNE DI ……..…………………………………………………( )

CODICE ENTE

Visto il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 che stabilisce: "*Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione*";

Visto il successivo comma 2, del richiamato articolo 4, del decreto legge 113/2016 che recita: "*I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi inclusele richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo*";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

1) Nell'anno 2016 questo comune ha trasmesso nei termini il certificato approvato con decreto del ministero dell'interno del 30 giugno 2016 per il quale ha percepito minori contributi erariali a seguito del riparto proporzionale operato per insufficienza dei fondi assegnati;

2) l'importo complessivo della spesa indicata nel certificato di cui al punto 1) è a carico del bilancio del comune nell'importo pari a:

Anno 2016 euro …………………………… *

(lasciare lo spazio in bianco se il comune non ha trasmesso la certificazione di cui al punto 1))

3) Nell'anno 2017 questo comune, a seguito di sentenze di risarcimento divenute esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017** conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali - verificatisi entro il 25 giugno 2016- o ad accordi transattivi ad esse collegate, è obbligato a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

4) Che l'importo complessivo delle spese di cui al punto 3) è pari a:

Anno 2017 euro ……………………………

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Segretario comunale

Lì ,………………………

** correggere il dato, che corrisponde con quello riportato dal comune nel certificato di cui al punto 1), solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell'intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell'Interno;*
*** periodo che decorre dal giorno successivo alla scadenza perentoria del certificato trasmesso nell'anno 2016 al termine, sempre perentorio, di presentazione del presente modello.*

17A01375

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2017.

Autorizzazione all'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto per lo studio delle psicoterapie – Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma e in quella periferica di Vibo Valentia, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto per lo studio delle psicoterapie – Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» di Roma e Vibo Valentia, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano (Latina) e Reggio Calabria;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Reggio Calabria a Catania;

Visto il decreto in data 29 maggio 2009 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Vibo Valentia a Lamezia Terme;

Visto il decreto in data 13 dicembre 2016 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Catania, da via Cifali n. 156 a via del Plebiscito n. 158;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da via Principe Amedeo n. 5/b a via San Martino della Battaglia n. 31;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 settembre 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nelle riunioni del 2 e del 16 novembre 2016, trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016, subordinata all'integrazione dell'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con nota prot. 2284 del 25 gennaio 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto per lo studio delle psicoterapie – Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico», abilitato con decreto in data 20 marzo 1998 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Principe Amedeo n. 5/b a via San Martino della Battaglia n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A01414

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 2016.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio - anno 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto articolo 73, introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014 e concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo unico giustizia;

Visto l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia nonché all'entrata del Bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al corrente esercizio finanziario, è stato emanato in data 2 agosto 2016 ma che non risulta ancora perfezionato l'*iter* per l'assegnazione delle quote del Fondo unico giustizia alle amministrazioni competenti, risultando pertanto indisponibili, nel bilancio del Ministero della giustizia, i fondi da destinare per le finalità di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2016 n. 174, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2016/2017

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2016, nel limite di euro 8.000.000, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

2. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine

di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

2. il codice fiscale;

3. la data di inizio del tirocinio;

4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2016.

5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2016.

6. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.

7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6.

9. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4 dell'art. 2, al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso articolo 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.

5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2016.

6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'articolo 2, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 293

17A01451

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2016.

Modalità e termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, il Capo III, Sezione 7 «Aiuti per la tutela dell'ambiente»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante «Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla

concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse IV - Efficienza energetica, Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 settembre 2015, n. 223, che dispone l'«Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR» e, in particolare, assegna allo strumento dei contratti di sviluppo euro 100.000.000,00 a valere sull'Asse IV - Efficienza energetica, del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visto il rapporto finale relativo al progetto *Heat Recovery in Energy Intensive Industries*, cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione europea, relativo all'identificazione dei settori industriali qualificabili come altamente energivori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 2013, n. 91, relativo alla definizione delle imprese a forte consumo di energia;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 febbraio 2016, n. 14722, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 2016, n. 49, recante chiarimenti in merito ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, che, in relazione all'Asse IV - Efficienza energetica del predetto Programma, stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse ad esso assegnate saranno oggetto di ulteriori indicazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Programma operativo nazionale e il corretto utilizzo delle risorse assegnate all'Asse IV – Efficienza energetica, fornire i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di cui al citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in relazione alle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015 a valere sull'Asse IV del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Azione 4.2.1, pari a euro 100.000.000,00, a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in favore di programmi di sviluppo per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, con l'esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III dello stesso decreto.

3. I programmi di cui al comma 2 devono riguardare unità locali localizzate nelle regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3.a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e devono consentire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dall'Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e dai relativi criteri di selezione delle operazioni.

4. Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal presente decreto, la concessione delle agevolazioni e la realizzazione dei programmi per la tutela ambientale sono effettuati secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, in relazione a unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Sono qualificati come energivori i settori rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO di cui all'Allegato al presente decreto.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 citato nelle premesse, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cui all'art. 6 dello stesso decreto. Tale requisito deve sussistere anche alla data di concessione delle agevolazioni.

4. Come previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento per la tutela ambientale riguardanti le attività economiche di cui all'art. 14, comma 6, dello stesso decreto.

Art. 3.

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Fermi restando i limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili sono determinati sulla base dei criteri definiti dall'art. 29 dello stesso decreto.

2. I limiti dimensionali fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 si applicano all'importo complessivo delle spese ammissibili.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, i costi agevolabili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale.

4. Nei casi in cui il calcolo dei costi agevolabili, effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, avvenga sulla base di uno scenario controfattuale, si fa riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 2 della comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, relativa alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020».

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione delle domande, valutazione

1. Le domande di agevolazioni possono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, che verrà comunicata da Invitalia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet www.invitalia.it

2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet - www.invitalia.it - Nel medesimo sito e nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it è reso disponibile il modello per la presentazione della domanda.

3. Al fine di verificare i requisiti del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti e la qualità delle proposte progettuali e del programma di sviluppo nel suo insieme, le domande di agevolazioni sono valutate sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Art. 5.

Monitoraggio, controlli e pubblicità

1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio dei programmi di sviluppo agevolati e la valutazione dei relativi risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati, con particolare riferimento ad aspetti di natura economica, finanziaria e occupazionale, nonché ad aspetti connessi a tematiche di sostenibilità ambientale, sulla base delle informazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero o al soggetto gestore Invitalia ai sensi di quanto stabilito al comma 2.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste periodiche di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero e dal soggetto gestore;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 57

ALLEGATO
(art. 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI

B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
6	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
06.1	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
06.10	Estrazione di petrolio greggio
06.10.0	Estrazione di petrolio greggio
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio
06.2	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
06.20	Estrazione di gas naturale
06.20.0	Estrazione di gas naturale
06.20.00	Estrazione di gas naturale

C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10.4	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.41	Produzione di oli e grassi
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.81	Produzione di zucchero
10.81.0	Produzione di zucchero
10.81.00	Produzione di zucchero

11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.05	Produzione di birra
11.05.0	Produzione di birra
11.05.00	Produzione di birra

16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
16.10	Taglio e piallatura del legno
16.10.0	Taglio e piallatura del legno
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.21.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.10.01	Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.20.1	Raffinerie di petrolio
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.9	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.11	Fabbricazione di gas industriali
20.11.0	Fabbricazione di gas industriali
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali

20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.3	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.6	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.1	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
23.11	Fabbricazione di vetro piano
23.11.0	Fabbricazione di vetro piano
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

23.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.5	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
23.51	Produzione di cemento
23.51.0	Produzione di cemento
23.51.00	Produzione di cemento
23.52	Produzione di calce e gesso
23.52.1	Produzione di calce
23.52.10	Produzione di calce
23.52.2	Produzione di gesso
23.52.20	Produzione di gesso
23.6	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
23.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64	Produzione di malta
23.64.0	Produzione di malta
23.64.00	Produzione di malta
23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

24	METALLURGIA
24.1	SIDERURGIA
24.10	Siderurgia
24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.2	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.4	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24.41	Produzione di metalli preziosi
24.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42	Produzione di alluminio
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.0	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44	Produzione di rame
24.44.0	Produzione di rame e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi
24.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.5	FONDERIE
24.51	Fusione di ghisa
24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52	Fusione di acciaio
24.52.0	Fusione di acciaio
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53	Fusione di metalli leggeri
24.53.0	Fusione di metalli leggeri
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi

31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.0	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01	Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi

31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina
31.02.0	Fabbricazione di mobili per cucina
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.09	Fabbricazione di altri mobili
31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.5	Finitura di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
35.11	Produzione di energia elettrica
35.11.0	Produzione di energia elettrica
35.11.00	Produzione di energia elettrica
35.2	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
35.22	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.22.0	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.22.00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.2	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI *(limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)*
38.21	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
35.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

17A01351

DECRETO 1° febbraio 2017.

Scioglimento della «Cooperativa agricola olearia Civitella del Lago - Umbra Macina», in Baschi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 22 dicembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola olearia Civitella del Lago - Umbra Macina» con sede in Baschi (TR), (codice fiscale 00751880550), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Franco Coscia, nato a Tuoro Sul Trasimeno (PG) il 18 febbraio 1951 (c.f. CSC FNC 51B18 L466A) ed ivi domiciliato in Via Montessori n. 22.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01357

DECRETO 6 febbraio 2017.

Proroga della gestione commissariale della «Casa Luminosa - società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. n. 31/SGC/2016 del 5 agosto 2016 con il quale la società cooperativa «Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Pisano ne è stato nominato com-

missario governativo per un periodo di sei mesi, al fine di provvedere alla eliminazione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Vista la Relazione iniziale presentata dal commissario governativo in data 26 ottobre 2016;

Considerato che il sopra citato decreto di gestione commissariale è stato impugnato dalla cooperativa davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Tenuto conto che nell'udienza dell'8 novembre 2016 il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dagli ex amministratori della cooperativa e che, in pendenza del giudizio di impugnazione e fino all'esame dell'istanza di sospensiva, il commissario governativo non ha ritenuto opportuno intraprendere iniziative che avrebbero potuto modificare in modo irreversibile l'assetto del sodalizio e la sua situazione patrimoniale;

Tenuto conto altresì che, successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, i soci della cooperativa hanno comunicato al commissario governativo la loro disponibilità ad ammettere nel sodalizio gli aspiranti soci che ne facessero richiesta, eliminando così la più grave delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Considerato che il commissario governativo ha richiesto alla cooperativa di trovare un accordo transattivo anche con i vecchi soci al fine di ricomporre i giudizi pendenti;

Vista l'istanza del 31 gennaio 2017 con la quale il Commissario governativo ha chiesto la proroga della gestione commissariale, al fine di verificare la possibilità di sanare definitivamente le irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Ritenuto, quindi, opportuno prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, c.f. 03550041002, è prorogata per tre mesi, sino al 5 maggio 2017, e al dott. Giuseppe Pisano sono confermati i poteri già conferiti con la nomina nella carica di commissario governativo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01358

DECRETO 13 febbraio 2017.

Integrazioni al decreto 7 dicembre 2016, in materia di servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 recante le norme per il Servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018;

Considerata l'attuale situazione del mercato mondiale del GNL che apporta sensibili cambiamenti rispetto allo scenario esistente al momento della pubblicazione del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 che istituiva il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;

Considerata la necessità di precisare maggiormente le caratteristiche dei clienti che hanno diritto alla priorità di assegnazione degli slot di discarica;

Considerata l'opportunità di offrire un servizio che minimizzi gli oneri dei soggetti che intendono utilizzare il servizio stesso, anche con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del GNL;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio nei confronti dei soggetti che intendono utilizzarlo, assicurare le necessarie flessibilità di utilizzo della capacità di iniezione in stoccaggio del GNL rigassificato;

Ritenuto necessario, al fine di massimizzare la partecipazione degli utenti del sistema al servizio proposto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, prevedere la riduzione dei corrispettivi di ingresso e uscita dagli stoccaggi e consentire l'inserimento anche del servizio di trasporto tra il terminale di rigassificazione e lo stoccaggio all'interno del servizio integrato;

Decreta:

Art. 1.

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio

1. I clienti finali industriali e i loro consorzi, aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri dell'Unione europea, possono partecipare al servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio (servizio integrato) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 (decreto), per una quota di servizio di stoccaggio non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.

2. All'art. 1, comma 2 del decreto, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «Non sono considerate imprese industriali le imprese del settore termoelettrico.».

3. La capacità di iniezione continua effettivamente disponibile per il conferimento su base day-ahead ai sensi della deliberazione 193/2016/R/gas è allocata prioritariamente, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità), ai soggetti titolari del servizio integrato nei limiti necessari a garantire l'iniezione dei quantitativi oggetto di rigassificazione.

4. L'Autorità valuta nella determinazione del prezzo di riserva di cui all'art. 1, comma 5, del decreto, possibili modalità alternative di copertura dei corrispettivi di ingresso e uscita dagli stoccaggi, tenendo conto del contributo alla flessibilità e alla sicurezza degli approvvigionamenti fornito dalle infrastrutture di stoccaggio e dal servizio integrato.

5. È fatta salva la facoltà per le imprese di rigassificazione che offrono il servizio integrato di applicare agli utenti riduzioni ai corrispettivi a copertura dei costi della capacità di trasporto per l'immissione in rete del gas oggetto di rigassificazione o di altri oneri accessori, dandone avviso in tempo utile per la presentazione delle offerte per l'accesso al servizio integrato.

6. All'art. 1, comma 7, del decreto, all'ultima linea del secondo paragrafo sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «a mezzo di contratti di fornitura di durata uguale o superiore ad un anno.».

7. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio integrato definite dalle imprese di rigassificazione che partecipano al servizio integrato sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico (Ministero) e all'Autorità; il Ministero valuta le procedure e, ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al loro avvio.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di rigassificazione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio.

3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio, qualora necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codici alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

4. Il presente decreto è comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, in modo da permettere lo svolgimento delle aste fissate per il 6 marzo 2017.

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Gazyvaro». (Determina n. 202/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto la determinazione con il quale la società Roche Registration Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Gazyvaro»;

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043533013/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 dicembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Leucemia linfatica cronica (LLC);

«Gazyvaro» in associazione a clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbilità che li rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena.

Il medicinale GAZYVARO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

A.I.C. n. 043533013/E (in base 10) 19JJQP (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.970,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.552,09.

Validità del contratto: 24 mesi.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gazyvaro» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01289

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Latuda». (Determina n. 200/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 620/2014 del 23 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Sunovion Pharmaceuticals Europe LTD ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043335025/E, A.I.C. n. 043335090/E, A.I.C. n. 043335153/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 20 maggio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: LATUDA è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti a partire dai 18 anni di età.

Il medicinale «Latuda» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

18,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister ALU/ALU - 1×28 compresse (dose unitaria); A.I.C. n. 043335025/E (in base 10) 19BHCK (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 48,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 80,41;

37 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister ALU/ALU - 28×1 compresse (dose unitaria); A.I.C. n. 043335090/E (in base 10) 19BHFL (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 48,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 80,41;

74 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister ALU/ALU - 28×1 compresse (dose unitaria); A.I.C. n. 043335153/E (in base 10) 19BHHK (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 48,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 80,41.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Latuda» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01290

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Vectibix».(Determina n. 198/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale VECTIBIX:

«Vectibix» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-type:

in prima linea in associazione con Folfox o Folfiri;

in seconda linea in associazione con Folfiri in pazienti che hanno ricevuto in prima linea chemioterapia a base di fluoro pirimidine (escludendo irinotecan);

come monoterapia dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoro pirimidine, oxaliplatino e irinotecan, sono rimborsate come segue:

confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 5 ml; A.I.C. n. 038347011/E (in base 10) 14L883 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 425,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 701,42;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 10 ml; A.I.C. n. 038347023/E (in base 10) 14L88H (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 850,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1402,85;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 20 ml; A.I.C. n. 038347035/E (in base 10) 14L88V (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1700,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2805,70.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Chiusura del Registro di monitoraggio AIFA (il monitoraggio continua per i pazienti già in trattamento).

Eliminazione del *Payment by results*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vectibix» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01291

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Alprolix». (Determina n. 196/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1007/2016 del 22 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società «Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL)» ha chiesto la classificazione delle confezioni dal codice A.I.C. n. 044888016/E al codice A.I.C. n. 044888055/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore *IX)*. ALPROLIX può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.

Il medicinale «Alprolix» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

250 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 250 UI; solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (50 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza; A.I.C. n. 044888016/E (in base 10), 1BTVYJ (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 345,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 569,39;

500 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 500 UI; solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (100 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza; A.I.C. n. 044888028/E (in base 10), 1BTVYW (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 690,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.138,78;

1000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 1000 UI; solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (200 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza; A.I.C. n. 044888030/E (in base 10), 1BTVYY (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.380,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.277,55;

2000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 2000 UI; solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (400 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza; A.I.C. n. 044888042/E (in base 10), 1BTVZB (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.760,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.555,10;

3000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 3000 UI; solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (600 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti+ 1 garza; A.I.C. n. 044888055/E (in base 10), 1BTVZR (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.140,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.832,66.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alprolix» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01292

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Valium». (Determina n. 190/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «Roche S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valium»;

Vista la domanda con la quale la società «Roche S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 019995063;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VALIUM nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml; A.I.C. n. 019995063 (in base 10), 0M26FR (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valium» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01293

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud». (Determina n. 188/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «Voxisud S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Voxisud»;

Vista la domanda con la quale la società «Voxisud S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 039160229, A.I.C. n. 039160231, A.I.C. n. 039160243;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSSIGENO VOXISUD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri; A.I.C. n. 039160229 (in base 10), 15C2F5 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro; A.I.C. n. 039160231 (in base 10) 15C2F7 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri; A.I.C. n. 039160243 (in base 10), 15C2FM (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Voxisud» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01294

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Holoclar». (Determina n. 204/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto la determinazione con il quale la società «Chiesi farmaceutici S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Holoclar»;

Vista la determinazione n. 1567/2015 del 10 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società «Chiesi farmaceutici S.p.a.» ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 043909011/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento di pazienti adulti affetti da deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave (definito dalla presenza di neovascolarizzazione superficiale della cornea in almeno due quadranti, con coinvolgimento della parte centrale della cornea e grave compromissione dell'acuità visiva), unilaterale o bilaterale, causato da ustioni oculari da agenti fisici o chimici. Per la biopsia sono necessari almeno 1-2 mm^2 di tessuto limbare non danneggiato.

Il medicinale HOLOCLAR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 79.000-316.000 cellule/cm^2 - tessuto vivente da coltura di cellule-impianto-contenitore con tappo a vite (acciaio inossidabile) 3,8 cm^2 - 1 impianto; A.I.C. n. 043909011/E (in base 10), 19VZW (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 95.000,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 156.788,00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Holoclar» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01287

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Saizen», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 74/2017 del 24 gennaio 2017

Medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

AIC n. 026863 163 - 8 mg/ml soluzione iniettabile, 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione;

AIC n. 026863 175 - 8 mg/ml soluzione iniettabile, 5 cartucce vetro da 12 mg/1,50 ml soluzione;

AIC n. 026863 187 - 8 mg/ml soluzione iniettabile, 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione;

AIC n. 026863 199 - 8 mg/ml soluzione iniettabile, 5 cartucce vetro da 20 mg/2,50 ml soluzione;

AIC n. 026863 148 - 5,83 mg/ml soluzione iniettabile, 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml soluzione;

AIC n. 026863 151 - 5,83 mg/ml soluzione iniettabile, 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml soluzione.

Titolare AIC: Merck Serono S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0025/007-008/R/004,

con scadenza il 29 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01249

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sonirem», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 76/2017 del 24 gennaio 2017

Medicinale: SONIREM.

Confezioni: AIC n. 039611 013 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a.

Procedura decentrata IT/H/0187/001/R/001,

con scadenza il 10 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01250

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gocce lassative Aicardi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 80/2017 del 24 gennaio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GOCCE LASSATIVE AICARDI.

Confezioni: AIC n. 022015 022 flacone 15 ml.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.

Procedura nazionale,

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01251

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina EG»

Estratto determina n. 186/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: CETIRIZINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano (Italia).

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili in blister PVC-AL - A.I.C. n. 037655038 (in base 10) 13X4HY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili in blister PVC-AL - A.I.C. n. 037655038 (in base 10) 13X4HY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cetirizina EG» è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01295

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost Pharmathen»

Estratto determina n. 183/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: BIMATOPROST PHARMATHEN.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A. 6, Dervenakion STR., 15351 Pallini Attikis - Grecia.

Confezioni:

«0,1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flaconcino da 3 ml - A.I.C. n. 044178010 (in base 10) 1B46LU (in base 32);

«0,1 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 044178022 (in base 10) 1B46M6 (in base 32);

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flaconcino da 3 ml - A.I.C. n. 044178034 (in base 10) 1B46ML (in base 32);

«0,3 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 044178046 (in base 10) 1B46MY (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro:

30 mesi;

4 settimane dopo la prima apertura.

Composizione:

«Bimatoprost Pharmathen» 0,1 mg/ml:

principio attivo: 1 ml di soluzione contiene 0,1 mg di bimatoprost;

eccipienti:

benzalconio cloruro;

sodio cloruro;

sodio fosfato bibasico eptaidrato;

acido citrico monoidrato;

acido cloridrico concentrato o sodio idrossido (per regolare il *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili;

«Bimatoprost Pharmathen» 0,3 mg/ml:

principio attivo: 1 ml di soluzione contiene 0,3 mg di bimatoprost;

eccipienti:

benzalconio cloruro;

sodio cloruro;

sodio fosfato bibasico eptaidrato;

acido citrico monoidrato;

acido cloridrico concentrato o sodio idrossido (per regolare il *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo: Yonsung Fine Chemicals Co., Ltd - 207 Sujeong-Ro, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do - 445-944 - Repubblica di Corea.

Produzione del prodotto finito:

produzione: Balkanpharma-razgrad AD - 68 Aprilsko vasanie Blvd., Razgrad, 7200 - Bulgaria;

confezionamento primario e secondario: Balkanpharma-Razgrad AD - 68 Aprilsko vasanie Blvd., Razgrad, 7200 - Bulgaria;

solo secondario: Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion Street - Pallini 15351 - Attikis - Grecia;

controllo di qualità:

Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion Street - Pallini 15351 - Attikis - Grecia;

Balkanpharma-Razgrad AD - 68 Aprilsko vasanie Blvd., Razgrad, 7200 - Bulgaria;

rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion Street - Pallini 15351 - Attikis - Grecia;

Balkanpharma-Razgrad AD - 68 Aprilsko vasanie Blvd., Razgrad, 7200 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimatoprost Pharmathen» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01296

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Sandoz»

Estratto determina n. 181/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA SANDOZ

Titolare AIC:

Sandoz S.P.A. L.go U. Boccioni 1 21040 Origgio (VA) Italia

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602010 (in base 10) 19LN2U (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602022 (in base 10) 19LN36 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602034 (in base 10) 19LN3L (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602046 (in base 10) 19LN3Y (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602059 (in base 10) 19LN4C (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602061 (in base 10) 19LN4F (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602073 (in base 10) 19LN4T (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602085 (in base 10) 19LN55 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602097 (in base 10) 19LN5K (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602109 (in base 10) 19LN5X (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602111 (in base 10) 19LN5Z (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602123 (in base 10) 19LN6C (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602135 (in base 10) 19LN6R (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602147 (in base 10) 19LN73 (in base 32)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602150 (in base 10) 19LN76 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602162 (in base 10) 19LN7L (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602174 (in base 10) 19LN7Y (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602186 (in base 10) 19LN8B (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602198 (in base 10) 19LN8Q (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602200 (in base 10) 19LN8S (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602212 (in base 10) 19LN94 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602224 (in base 10) 19LN9J (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602236 (in base 10) 19LN9W (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602248 (in base 10) 19LNB8 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602251 (in base 10) 19LNBC (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602263 (in base 10) 19LNBR (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602275 (in base 10) 19LNC3 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602287 (in base 10) 19LNCH (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602299 (in base 10) 19LNCV (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602301 (in base 10) 19LNCX (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602313 (in base 10) 19LND9 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602325 (in base 10) 19LNDP (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602337 (in base 10) 19LNF1 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602349 (in base 10) 19LNFF (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602352 (in base 10) 19LNFJ (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602364 (in base 10) 19LNFW (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602376 (in base 10) 19LNG8 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602388 (in base 10) 19LNGN (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602390 (in base 10) 19LNGQ (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602402 (in base 10) 19LNH2 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602414 (in base 10) 19LNHG (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602426 (in base 10) 19LNHU (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602438 (in base 10) 19LNJ6 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602440 (in base 10) 19LNJ8 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602453 (in base 10) 19LNJP (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602465 (in base 10) 19LNK1 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602477 (in base 10) 19LNKF (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602489 (in base 10) 19LNKT (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602491 (in base 10) 19LNKV (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602503 (in base 10) 19LNL7 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602515 (in base 10) 19LNLM (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602527 (in base 10) 19LNLZ (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602539 (in base 10) 19LNMC (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602541 (in base 10) 19LNMF (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602554 (in base 10) 19LNMU (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602566 (in base 10) 19LNN6 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602578 (in base 10) 19LNNL (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602580 (in base 10) 19LNNN (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602592 (in base 10) 19LNP0 (in base 32)

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe AIC n. 043602604 (in base 10) 19LNPD (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film

Validità prodotto integro: 2 anni

La validità dopo prima apertura del flacone HDPE è 100 giorni.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio)

Eccipienti:

Contenuto della compressa:

Lattosio anidro

Silice colloidale anidra
Cellulosa microcristallina
Amido di mais
Talco
Sodio stearil fumarato
Rivestimento della compressa:
Ipromellosa
Mannitolo (E421)
Macrogol 6000
Talco
Biossido di titanio (E171)
Ossido di ferro giallo (E172)
Ossido di ferro rosso (E172).

Produzione del principio attivo:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo: Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Sito produttivo: Kolodvorska cesta 27, 1234 Menges, Slovenia

Zhejiang Neo-Dankong Pharmaceutical Co. Ltd.

Sito amministrativo: No.83 North Road of Jiefang Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang Province, 318000, Cina

Sito produttivo: 259 Binhai Road, Yantou Jiaojiang Taizhou City, Zhejiang Province, 318000, Cina

Produzione del prodotto finito :

Produzione:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Confezionamento primario e secondario:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo e produttivo: Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Sito produttivo: Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia

Lek S.A.

sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia

sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia

Salutas Pharma GmbH

Sito amministrativo e produttivo: Otto-von-Guericke-Allee 1,Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania

Sito produttivo: Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania

UPS Healthcare Italia s.r.l., Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia (Confezionamento secondario)

Controllo dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1,Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, Târgu Mures, Mures, 540472, Romania

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Lek S.A.

sito amministrativo: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia

sito produttivo: ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, Târgu Mures, Mures, 540472, Romania

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania (solo 20 mg)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602061 (in base 10) 19LN4F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,73

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602212 (in base 10) 19LN94 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,84

Confezione

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602364 (in base 10) 19LNFW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,54

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,90

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 043602515 (in base 10) 19LNLM (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,94

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,65

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Sandoz» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01297

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio»

Estratto determina n. 180/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: OSSIGENO SAPIO

Titolare AIC: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. Via S. Maurilio 13 - 20123 Milano

Confezione

«gas medicinale criogenico» - contenitore criogenico fisso da 30000 litri

AIC n. 038901676 (in base 10) 1535XD (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Composizione: Principio attivo:

ossigeno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«gas medicinale criogenico» - contenitore criogenico fisso da 30000 litri

AIC n. 038901676 (in base 10) 1535XD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,20/m^3

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,55/m^3

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Sapio» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01298

BANCA D'ITALIA

Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015, della Nuova Banca delle Marche S.p.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ha disposto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015, la cessione a REV Gestione Crediti S.p.A.:

dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Medioleasing S.p.A.;

dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;

degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Banca delle Marche S.p.A. e Medioleasing S.p.A.

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e la collocazione dell'ente ponte sul mercato, la Banca d'Italia può: *i)* ai sensi dell'art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, disporre il ritrasferimento alla Nuova Banca delle Marche S.p.A. di quanto trasferito per effetto del presente provvedimento; *ii)* modificare le condizioni della presente cessione e di quella disposta con provvedimento del 26 gennaio 2016 con riferimento al regime delle garanzie relative ai crediti oggetto di cessione.

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2017.

17A01397

Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015, della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ha disposto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015, la cessione a REV Gestione Crediti S.p.A.:

dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring;

dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;

degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring.

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e la collocazione dell'ente ponte sul mercato, la Banca d'Italia può: *i)* ai sensi dell'art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, disporre il ritrasferimento alla. Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di quanto trasferito per effetto del presente provvedimento; *ii)* modificare le condizioni della presente cessione e di quella disposta con il provvedimento del 26 gennaio 2016 con riferimento al regime delle garanzie relative ai crediti oggetto di cessione.

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2017.

17A01398

Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015, della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ha disposto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015, la cessione a REV Gestione Crediti S.p.A.:

dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;

degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa.

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e la collocazione dell'ente ponte sul mercato, la Banca d'Italia può: *i)* ai sensi dell'art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, disporre il ritrasferimento alla Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. di quanto trasferito per effetto del presente provvedimento; *ii)* modificare le condizioni della presente cessione e di quella disposta con il provvedimento del 26 gennaio 2016 con riferimento al regime delle garanzie relative ai crediti oggetto di cessione.

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2017.

17A01399

Cessione dei crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 180/2015, della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2016, ha disposto la cessione a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015, degli ulteriori crediti in sofferenza - detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241126 del 22 novembre 2015 - risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e la collocazione dell'ente ponte sul mercato, la Banca d'Italia può: *i)* ai sensi dell'art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, disporre il ritrasferimento alla Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. di quanto trasferito per effetto del presente provvedimento; *ii)* modificare le condizioni della presente cessione e di quella disposta con il provvedimento del 26 gennaio 2016 con riferimento al regime delle garanzie relative ai crediti oggetto di cessione.

La cessione ha efficacia a far tempo dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2017.

17A01400

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 febbraio 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica delle norme disciplinanti: Violazione del domicilio - Legittima difesa».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Sindacato di Polizia Penitenziaria in Campobasso, Contrada Limiti n. 8 C.A.P. 86100 - cellulare 3494673401 - e-mail: spp.segreteriagenerale@gmail.com

17A01566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura.

Con decreto ministeriale n. 31294 del 21 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il giorno 23 gennaio 2017 al numero 39, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti per il periodo 2016-2019 inerenti la sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura» del PSRN-biodiversità inerenti le risorse genetiche animali di interesse zootecnico.

Le domande per la concessione ed erogazione del contributo pubblico finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla sottomisura 10.2 dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* esclusivamente per via telematica tramite gli indirizzi indicati nell'avviso pubblico.

La versione integrale dell'avviso pubblico è reperibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10863

17A01347

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Asseverazioni Italia S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 13 febbraio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Asseverazioni Italia S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 09634560966, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A01401

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Revisori Contabili Associati S.r.l.», in Solofra.

Con D.D. 13 febbraio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Revisori Contabili Associati S.r.l.», con sede legale in Solofra (AV), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02911360648, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A01402

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-046) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.